



Riassunto
dei risultati dell'indagine conoscitiva
svoltasi dall'8 aprile 2013 al 1° luglio 2013
relativa all'avamprogetto

concernente la modifica dell'ordinanza sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Indice

I	Parte generale	3
1.	Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva	3
1.1	Situazione iniziale	3
1.2	Proposta di una nuova cerchia di destinatari	3
1.3	Adeguamenti d'ordinanza	4
1.4.	Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva	4
1.5	Modalità di valutazione dei pareri	5
2.	Elenco dei partecipanti	6
II	Parte speciale	8
1.	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)	8
Art. 71 <i>b</i> cpv. 1 lett. a–c		8
Art. 71 <i>d</i> cpv. 1 e 3–5		9
2.	Ordinanza sugli emolumenti LStr	12
Art. 8 cpv. 4–10		12

I Parte generale

1. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

1.1 Situazione iniziale

Il 21 maggio 2008, il regolamento (CE) n. 380/2008¹ è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo della normativa Schengen. Perseguiva l'introduzione dei dati biometrici nel microchip della carta di soggiorno uniforme rilasciata in Svizzera dal 12 dicembre 2008 a determinati cittadini di Stati terzi in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002².

L'obiettivo dell'introduzione di questo titolo di soggiorno biometrico era di prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. La carta di soggiorno biometrica doveva contenere, registrate in un microchip, l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare. Gli elementi biometrici della carta di soggiorno sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare.

Dal 24 gennaio 2011, la Svizzera emana una carta di soggiorno munita di un microchip ai cittadini di Stati terzi corrispondenti alle categorie previste dal regolamento (CE) n. 1030/2002. La presente revisione dell'OASA³ allarga le categorie di cittadini di Stati terzi che otterranno una carta di soggiorno biometrica.

La Svizzera è libera di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica ad altri cittadini di Stati terzi, segnatamente ai membri della famiglia di cittadini dell'UE/AELS residenti in Svizzera che oggigiorno ottengono un libretto cartaceo. L'esperienza maturata dal 24 gennaio 2011 con l'emissione di carte biometriche è positiva. I Cantoni lavorano quotidianamente con gli strumenti necessari al rilevamento biometrico. Oltre un anno e mezzo dopo l'attuazione del progetto occorre esaminare in che misura la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno biometrica possa essere allargata.

1.2 Proposta di una nuova cerchia di destinatari

L'avamprogetto propone di estendere la cerchia dei destinatari della carta di soggiorno ad altri cittadini di Stati terzi, ossia ai membri di famiglia di un cittadino dell'UE/AELS residente in Svizzera. Gli argomenti a favore sono l'armonizzazione dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati terzi e il rilascio di un titolo di soggiorno sicuro a un numero più cospicuo di persone. Le tendenze osservate a livello europeo incitano peraltro ad adottare questa via. Così facendo, la Svizzera equipara inoltre i membri di famiglia di un cittadino dell'UE/AELS ai membri di famiglia di un cittadino svizzero, che ottengono così lo stesso tipo di documento a un prezzo identico.

I prestatori di servizi o lavoratori distaccati di un'impresa con sede nell'UE/AELS godono del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio svizzero non soltanto se è soddisfatta la condizione dei 90 giorni, ma anche per una durata superiore a 90 giorni purché abbiano ottenuto il diritto di fornire una prestazione. È rilasciato loro un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione. Ottengono un titolo di soggiorno identico a quello rilasciato ai cittadini dell'UE/AELS, anche se sono cittadini di Stati terzi e nonostante l'avamprogetto sottoposto a indagine conoscitiva non preveda per essi il rilascio di una carta di soggiorno biometrica.

¹ R (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 apr. 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.

² R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giu. 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

³ RS 142.201

1.3 Adeguamenti d'ordinanza

L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è adeguata unitamente all'ordinanza sugli emolumenti LStr (OEmol-LStr).

1.4. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

In totale sono pervenuti 34 pareri. In merito all'avamprogetto si sono pronunciati tutti i Cantoni tranne Glarona, il PLR.I Liberali e 8 associazioni o gruppi interessati, tra cui la Commissione federale della migrazione. Il Partito socialista svizzero ha deciso di non partecipare all'indagine conoscitiva. Hanno altresì rinunciato a pronunciarsi l'Associazione degli Svizzeri all'estero e l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile.

Tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva approvano le modifiche d'ordinanza proposte. La grande maggioranza di essi rilevano che la proposta revisione consente di equiparare i familiari di cittadini svizzeri e i familiari di cittadini UE/AELS. A favore del progetto sono adottati in particolare la sicurezza garantita dalle carte biometriche e le condizioni generali esistenti che consentono di estendere la cerchia dei destinatari senza particolari conseguenze strutturali o finanziarie. La carta biometrica, infine, è un titolo moderno e pratico per il titolare.

SG ritiene che in futuro tutti i titoli di soggiorno debbano essere rilasciati sotto forma di carta di soggiorno, biometrica o no in funzione della categoria di straniero. Un formato unico consentirebbe di ridurre i costi e semplificare il lavoro di controllo delle autorità di polizia. Il formato carta di credito è inoltre più sicuro e difficilmente falsificabile.

AG auspica che il progetto non entri in vigore prima del gennaio 2014. Considera novembre 2013 poco indicato a causa dell'onere lavorativo particolarmente gravoso durante tale periodo dell'anno, come constatato nell'ambito del progetto carta di soggiorno 2008 (AA08).

L'unico partito a essersi pronunciato (PLR.I Liberali) e le varie associazioni che hanno inoltrato un parere (ASSA, CDDGP, CDI, CP, FER, GDS, UCS, USS) hanno avanzato perlopiù i medesimi argomenti. FER aggiunge che la revisione consente di applicare uniformemente le regolamentazioni Schengen in seno allo spazio Schengen e in tutti gli Stati terzi. L'USS approva l'avamprogetto ma costata un aumento degli emolumenti da 65 a 137 franchi per il titolo di soggiorno rilasciato alle persone interessate. Ora, tali emolumenti vanno riveduti verso il basso.

La CDDGP approva l'avamprogetto e chiede che la nuova carta di soggiorno sia realizzata in collaborazione con i Cantoni e in modo che il lavoro legato alla mutazione in caso di cambiamento dei dati personali resti quanto più possibile limitato.

La CDI rinuncia a pronunciarsi dettagliatamente ma sottolinea tuttavia che in futuro gli stranieri dovrebbero sempre essere tenuti a ritirare di persona la carta di soggiorno. In questo modo le autorità sarebbero libere di fornire determinate informazioni al momento della consegna. Secondo la CDI, per i Cantoni sarebbe importante godere di questo margine di manovra.

La CFM è l'unica partecipante all'indagine conoscitiva a chiedere che il progetto non sia messo in atto giacché introduce un trattamento divergente dei coniugi di cittadini europei rispetto a questi ultimi.

Secondo la CFM, nella misura del possibile dovrebbero vigere le medesime regole per chiunque vive e lavora regolarmente in Svizzera. Ritiene che la carta di soggiorno dovrebbe avere lo stesso prezzo per tutte le persone aventi un medesimo statuto, che si tratti di un documento biometrico o no. Ritiene altresì che la durata di validità per un dato statuto do-

vrebbe essere identica per tutti, a prescindere dal fatto che l'interessato soggiaccia all'Accordo sulla libera circolazione delle persone o alla legge federale sugli stranieri.

Raccomanda all'UFM di riservarsi il tempo necessario e, al tempo stesso, di vagliare l'eventualità di rilasciare - in alternativa al documento cartaceo e quale complemento alla carta di soggiorno biometrica - un documento sotto forma di carta non biometrica ai cittadini UE/AELS o di Stati terzi con statuto G, N, F, S o Ci. Un siffatto progetto richiederebbe una pianificazione a lungo termine e non sarebbe attuabile entro novembre 2013.

1.5 Modalità di valutazione dei pareri

Se un partecipante alla consultazione ha inoltrato un parere ma non si esprime su tutti i punti sottoposti a consultazione, il suo parere è considerato favorevole.

Se un partecipante alla consultazione non desidera che le proposte non commentate siano considerate come approvate o respinte, il parere è annoverato alla rubrica «Nessuna osservazione».

2. Elenco dei partecipanti

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti:

PLR.I Liberali	Partito liberale radicale svizzero.I Liberali
-----------------------	---

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna:

UCS	Unione delle città svizzere
------------	-----------------------------

Associazioni mantello nazionali dell'economia:

FER	Fédération des Entreprises Romandes
USS	Unione sindacale svizzera

Altre organizzazioni interessate (conferenze e associazioni, istituzioni di soccorso e organizzazioni per i rifugiati, Chiese, organizzazioni economiche e associazioni professionali, servizi per stranieri con contratti di prestazione e organizzazioni interessate):

ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDI	Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione degli stranieri
CFM	Commissione federale della migrazione

CP Centre Patronal
GDS Giuristi democratici svizzeri

Hanno rinunciato a prendere posizione:

ASUSC Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
OSE Organizzazione degli Svizzeri all'estero
PS Partito socialista svizzero

Il Parte speciale

1. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Art. 71b cpv. 1 lett. a–c

¹ Conformemente alle istruzioni dell'UFM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

- a. ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS;
- b. ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile;
- c. alle persone di cui all'articolo 71a capoverso 1.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR.I Liberali

Cerchie interessate: ASSA, CDDGP, CDI, CP, FER, GDS, UCS, USS

CP rileva che non vi è nessun motivo giuridico valido per il quale un cittadino di Stato terzo membro di famiglia di un cittadino UE/AELS che esercita il proprio diritto alla libera circolazione sia trattato diversamente, ovvero in maniera più vantaggiosa, per quanto riguarda il titolo di soggiorno, rispetto a un cittadino di Stato terzo membro di famiglia di un cittadino svizzero. CP approva la revisione degli articoli 71b e 71d OASA.

Altra osservazione

JU rileva che il rilascio, a lungo termine, di un titolo di soggiorno non biometrico a tutti i *cittadini dell'UE* indurrà un aumento considerevole dell'onere lavorativo delle autorità cantonali incaricate di emanare i permessi di soggiorno. La scansione della firma e della fotografia è una procedura gravosa che allunga i termini di rilascio dei permessi. Ciò avrà conseguenze sul personale.

In questo contesto, il fatto che gli emolumenti restino invariati sarà problematico e genererà un ammanco, giacché i costi di produzione della carta dovranno essere coperti dalle autorità cantonali.

Rifiuto

Cerchie interessate: CFM

Art. 71d cpv. 1 e 3–5

¹ Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile.

³ Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

⁴ Il cittadino di cui al capoverso 3 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'articolo 4 allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o dell'articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), riceve, in caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto di rimanere» anziché la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

⁵ Il cittadino di cui al capoverso titolare di una carta non biometrica rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1030/2002 può conservarla fino alla scadenza della sua durata di validità.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR.I Liberali

Cerchie interessate: ASSA, CDDGP, CDI, CP, FER, GDS, UCS, USS

JU, GE, TI prevedono che dalla modifica proposta risulterà un lavoro supplementare che tuttavia sarà riassorbito dall'autorità competente e dalle strutture esistenti.

SZ, VS appoggiano il progetto per i motivi seguenti:

- parità di trattamento tra familiari di cittadini europei e familiari di cittadini svizzeri;
- riduzione del rischio di falsificazione grazie al documento sicuro, cosa che appare sensata per i cittadini di Stati terzi;
- siccome il numero di nuovi titoli di soggiorno biometrici è limitato, sarà possibile produrre tali documenti grazie alle infrastrutture esistenti.

VS precisa che il nuovo titolo garantirà maggiore sicurezza sia ai beneficiari sia alle autorità incaricate del controllo alla frontiera. Osserva altresì che potranno verificarsi ritardi di produzione nei periodi precedenti le vacanze, durante i quali l'attività del centro si concentra essenzialmente sulla produzione di passaporti.

FR avanza parimenti l'argomento della parità di trattamento dei cittadini di Stati terzi, e plaude alle garanzie d'autenticazione fornite da un titolo moderno.

LU, PLR.I Liberali, FER plaudono alla parità di trattamento dei cittadini di Stati terzi e precisano che la revisione si muove nella medesima direzione della prassi adottata dall'UE e quindi nel senso di un'armonizzazione.

ZH plaude alla parità di trattamento dei cittadini di Stati terzi e adduce quale argomento a sostegno il vantaggio di beneficiare di un titolo moderno e sicuro che faciliti loro gli spostamenti nello spazio Schengen. Rileva parimenti l'interesse delle autorità svizzere ad armonizzare i titoli di soggiorno per i cittadini di Stati terzi.

UR, GR, ZG, OW, BE, VD, AG, SH, GE, TI, plaudono alla parità di trattamento tra familiari di cittadini europei e familiari di cittadini svizzeri, come anche all'armonizzazione dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati terzi. BS si rallegra parimenti dell'armonizzazione e della migliore garanzia contro le falsificazioni e i documenti contraffatti risultante dal progetto.

OW, PLR.I Liberali, FER, UCS rilevano che il titolo di soggiorno biometrico emanato dal 2011 ha dato buoni risultati e che il presente adeguamento consente di emanare un titolo di soggiorno sicuro, non falsificabile e riconosciuto nello spazio Schengen.

VD rileva che questa estensione è auspicabile anche in vista di prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il soggiorno illegale.

ASSA approva il progetto come anche il fatto che la Svizzera si adegui alle norme europee e sopprima il trattamento sfavorevole riservato ai membri di famiglia di cittadini svizzeri che non hanno mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Precisa inoltre che il numero di clienti supplementari per i quali occorre un rilevamento biometrico non è enorme e dovrebbe poter essere fronteggiato dalle strutture esistenti.

BL plaude all'estensione della cerchia di destinatari del titolo di soggiorno sicuro e moderno. Ciò risponde peraltro all'auspicio dei clienti titolari di un permesso UE/AELS, che spesso chiedono un titolo in formata carta di credito ma che attualmente non possono ottenerlo. SH conferma che il cambiamento corrisponde alla volontà degli interessati.

NE chiede che, per garantire l'uguaglianza e per maggior precisione, sui titoli di soggiorno dei cittadini di Stati terzi interessati sia apposta la menzione «membro di famiglia di un cittadino svizzero», analogamente alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

CP approva il nuovo capoverso 4 che prevede l'apposizione sul titolo di soggiorno della menzione di un diritto di rimanere in Svizzera una volta ottenuto tale diritto. Chiede che sia soppressa la disparità di trattamento per quanto riguarda la durata dei titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi membri di famiglia di cittadini svizzeri (un anno) o membri di famiglia di cittadini europei (cinque anni). Il Legislatore dovrà ovviare a questa discriminazione in occasione di una prossima revisione della legge sugli stranieri.

CP prende atto del capoverso 1 secondo cui i lavoratori distaccati e i prestatori di servizi provenienti dallo spazio UE/AELS che vengono in Svizzera per una durata massima di 90 giorni per anno civile soggiacciono alla sola procedura di notifica prevista dall'ALC. I lavoratori distaccati e i prestatori di servizio UE/AELS autorizzati a svolgere un'attività oltre la durata di 90 giorni, dal canto loro, otterranno un titolo non biometrico identico a quello rilasciato ai cittadini UE/AELS. CP prende atto con soddisfazione della garanzia di un accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero per un periodo breve. Ciò è importante per numerosi settori economici del nostro Paese.

Altra proposta

Alla sua seduta del 28 maggio 2013, ASSA ha discusso se sia utile sostituire i titoli di soggiorno mediante vignette analoghe a quelle dei visti da apporre nel passaporto e rilasciare una carta di soggiorno alle sole persone prive di un documento nazionale. La proroga del soggiorno dovrebbe figurare sul documento; resta da stabilire in che forma. Queste annotazioni non dovrebbero implicare che le persone devono rinnovare più rapidamente il loro do-

cumento di viaggio a causa delle pagine utilizzate. Quando un passaporto scade, la vignetta dovrebbe essere apposta gratuitamente nel nuovo documento.

Rifiuto

Cerchie interessate: CFM

2. Ordinanza sugli emolumenti LStr

Art. 8 cpv. 4–10

⁴ Per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e per i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, l'emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettere a, b, c o e, nonché per il rilascio e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo.

⁵ La competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare ai cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile e che presentano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a).

⁶ Per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi per anno civile, non coniugati e minori di 18 anni, l'emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per il rilascio e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L'emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 12.50 franchi al massimo.

⁷ Per i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell'articolo 4 allegato I ALC o dell'articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l'emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 65 franchi al massimo.

⁸ Per i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS non coniugati e minori di 18 anni, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell'articolo 4 allegato I ALC o dell'articolo 4 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, l'emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per il rilascio e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 30 franchi al massimo.

⁹ Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 6–8.

¹⁰ Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR.I Liberali

Cerchie interessate: ASSA, CDDGP, CDI, CP, FER, GDS, UCS, USS

BE ritiene che l'attuazione della nuova regolamentazione non sarà problematica. L'onere di lavoro supplementare sarà assunto e coperto dalla revisione dell'ordinanza sugli emolumenti LStr.

VD precisa che il progetto non dovrebbe avere conseguenze finanziarie significative per i Cantoni, giacché essi incassano la totalità dell'emolumento prelevato in vista della copertura delle spese legate al rilevamento biometrico e al lavoro legato alla procedura d'autorizzazione.

SO precisa che qualora le novità introdotte nell'ordinanza sugli emolumenti LStr entrassero in vigore più tardi, la copertura delle spese per i titoli di soggiorno dei cittadini di Stati terzi membri di famiglia di cittadini UE/AELS sarebbe problematica. Per l'assicurazione del permesso potrebbe essere riscosso un importo massimo di 95 franchi e resterebbero scoperte le spese supplementari legate al lavoro e alla produzione della carta di soggiorno. Il nuovo articolo 8 capoverso 7 dell'ordinanza riveduta risolve il problema, pertanto le due modifiche devono entrare in vigore simultaneamente.

USS ritiene che gli emolumenti per la carta di soggiorno biometrica debbano essere riveduti verso il basso, segnatamente in considerazione dell'aumento delle spese per le famiglie che in futuro dovranno procurarsi un titolo biometrico.

CP rileva che grazie alla revisione verranno meno le disparità finanziarie legate al titolo di soggiorno per cittadini di Stati terzi membri di famiglia di cittadini svizzeri o di cittadini europei. Rileva altresì che il nuovo regime degli emolumenti consentirà di coprire le spese delle autorità federali e cantonali. Ritiene pertanto che sotto il profilo finanziario il progetto non ponga problemi.

Rifiuto

Cerchie interessate: CFM